

REGIONE PUGLIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA
PROVINCIA DI FOGGIA

**Contratto per la erogazione ed acquisto di prestazioni sanitarie
riabilitazione alzheimer, istituto ortofrenico, per l'intero anno 2023.**

TRA

L'Azienda Unità Sanitaria Locale FG, rappresentata dal Direttore Dott. Antonio Giuseppe Nigri, domiciliato per la carica in Foggia (FG) - 71122 - in via M. Protano, N.13 - presso la sede dell'Azienda - C.F. e P.I. 03499370710, il quale interviene in questo contratto, quale legale rappresentante, in nome e per conto dell' ASL FG, di seguito indicata come "Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia, che opera per sè ed in nome e per conto delle altre Aziende Sanitarie della Regione Puglia, di seguito indicata come Committente,

E

La Struttura Universo Salute Opera Don Uva, con sede legale della società in Foggia, CF e P.IVA-04052520717, accreditata per la erogazione di prestazioni in regime riabilitativo, di seguito indicato come "Erogatore", rappresentata dall'Avv. Luca Vigilante, nato a Foggia il 2/1/1982 in qualità di Rappresentante Legale della società, il quale — consapevole delle responsabilità penali previste dall'art.76 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., — dichiara di non essere stato condannato con provvedimento definitivo per reati che comportino l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e che non sussistono altre cause di incompatibilità previste della normativa vigente.

PREMESSO CHE:

- ai sensi del comma 2 dell'art. 8-bis del D. Lgs n. 502/92, i cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti nell'ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali;
- ai sensi del comma 3 dell'art. 8 - bis del D. Lgs. N. 502/92, così come modificato dal D.M n.229/99, l'esercizio di attività sanitaria, da parte di erogatore pubblico e/o privato, per conto e a carico del SSN è subordinato al possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 8 ter ed all'accreditamento istituzionale di cui all'art. 8 quater;
- l'art. 8 quinquies comma 2 del D. Lgs. N. 502/92 prevede che la Regione e le UU.SS.LL. stipulano contratti con strutture private accreditate;
- l'Erogatore, dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità, di essere accreditato ad erogare prestazioni di riabilitazione ex art. 26 della L. 833/78 ed equipollenti, per il correlato numero di posti letto classificati secondo la tipologia residenziale, nonché per trattamenti classificati secondo la tipologia semiresidenziale e/o ambulatoriale e/o domiciliare:

- in virtù della Convenzione stipulata in data 26/06/1989 n. 3102, con la Regione Puglia per le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali;
- in funzione delle istanze di passaggio all'accreditamento istituzionale prot. n. 8929 del 30/12/2010 (sede di Foggia) e n. 8923 del 30/12/2010 (sede di Bisceglie) relativamente ai regimi residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale;
- in funzione dell'Accreditamento istituzionale ex art. 12 L.R. n. 4/2010;
 - con D.D. n. 212 del 22/09/2017, la Regione Puglia – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti – Servizio Accreditamenti – ha disposto, ai sensi dell'art. 24 comma 5 della L.R. 2 maggio 2017 n. 9, il trasferimento degli accreditamenti dalla "Congregazione delle Ancelle Divina Provvidenza" di Bisceglie alla società "Universo Salute s.r.l." di Foggia confermando, tra l'altro, l'accreditamento istituzionale con riferimento alle seguenti attività/discipline:

Presidio di riabilitazione funzionale ex art. 26 l. 833/78:

- **Riabilitazione Alzheimer (60 p.l.) accreditata istituzionalmente ex art.12 l.r. n. 4/2010;**
- **Istituto ortofrenico, accreditato istituzionalmente ex art.12 l.r. n. 4/2010.**

RICHIAMATI

- nella continuità della azione di programmazione e controllo della Regione Puglia in materia sanitaria:
- l'art.6, commi 5° e 6° della Legge 23.12.94, n.724
 - l'art.2, comma 8° della Legge 28.12.95, n.549
 - l'art.1, comma 32° della Legge 23.12.96, n.662
 - l'art.32, comma 8° della Legge 27.12.97, n.449
 - l'art.72, comma 1° della Legge 23.12.98, n.448
 - l'art.8-quinques e art.8-sexies del Decreto Legislativo 502/92 e successive modificazioni;
 - la Circolare del Ministero della Sanità n. 1/1995;
 - le Linee guida del Ministero della Sanità per le attività di riabilitazione (G.U. serie generale 124 del 30 maggio 1998);
 - la Legge n. 405 del 16.11.2001;
 - il Piano di indirizzo per la riabilitazione approvato dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 10 febbraio 2011;
 - l'art. 25 della Legge regionale n. 28 del 22.12.2000;
 - l'art. 11 della Legge regionale n. 32 del 5.12. 2001;
 - l'art. 17 della Legge regionale n° 14 del 4 agosto 2004;
 - la Legge regionale 28 maggio 2004, n.8;
 - la Legge regionale 12 gennaio 2005, n° 1;
 - la Legge regionale 9 agosto 2006, n. 26;
 - la Legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40;
 - la Legge regionale 19 febbraio 2008, n.1 (disposizioni integrative e modifiche della L.R. n°40/07);
 - l'art. 3 della Legge regionale 24 settembre 2010 n.12;
 - la Legge regionale 9 febbraio 2011 n. 2;
 - la D.G.R. n 1400 del 3 agosto 2007;
 - la D.G.R. n° 1494 del 4 agosto 2009;
 - la D.G.R. n° 2672 del 28 dicembre 2009;
 - la D.G.R. n° 728 del 15 marzo 2010;

- la D.G.R. n° 1694 del 19 luglio 2010;
- la D.G.R. n° 2185 del 11 ottobre 2010;
- la D.G.R. n° 2336 del 29 ottobre 2010;
- la D.G.R. n° 2664 del 29 dicembre 2011;
- la D.G.R. n°1195 del 1 luglio 2013;
- il Regolamento Regionale 4 novembre 2010, n.16;
- il Regolamento Regionale 4 agosto 2011, n.20
- Decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192;
- Il Regolamento Regionale n. 12/2015;
- La Delibera del Direttore Generale n.1342 del 30.11.2023;

IN APPLICAZIONE

- > della disciplina legislativa e regolamentare definita con la normativa in premessa richiamata, nonché dei criteri e modalità definiti dalla Regione Puglia con Legge Regionale n° 28 del 22.12.2000, in particolare in materia di erogazione ed acquisto di prestazioni di riabilitazione ex art. 26 della L. 833/78 dal settore privato con spesa da porre a carico del SSR, nonché di quanto disposto dall' art. 11 della LR 32/01 e dalla L.R. n. 12/2010, dalle DD.GG.RR. nn° 1494/2009, 2672/2009 e 728/2010, che hanno approvato i criteri operativi relativi agli accordi contrattuali per l'anno 2010 e successivi oltre a quanto statuito dalla succitata normativa vigente nazionale e regionale;
- > della D.G.R. n° 1494 del 04/08/2009, della DGR 2672 del 28/12/2009 così come modificata ed integrata dalla DGR 728 del 15/3/2010, con le quali sono stati approvati i criteri operativi, relativi agli accordi contrattuali, nonché i limiti massimi di remunerazione da assegnare agli Erogatori Privati ed Istituzionalmente Accreditati, che erogano prestazioni sanitarie in regime riabilitativo ex. art. 26 della Legge n° 833/1978, con le precisazioni che le prestazioni di assistenza territoriale residenziale e semi-residenziale, di attività socio-sanitarie di riabilitazione e problematiche da dipendenze, sono da considerarsi al netto della quota della eventuale retta a carico del Comune o dell'utente, ove prevista, in ottemperanza a quanto statuito nel DPCM 29/11/2001 (LEA) e s.m.i.;
- > della L.R. 24 settembre 2010, n. 12 che:
 - al comma 2 dell'art. 3 ha stabilito che: a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'erogazione e la relativa remunerazione con oneri a carico del SSR di prestazioni sanitarie effettuate al di fuori dei tetti di spesa massimi di cui al comma 1;
 - al comma 3 dell'art. 3 ha stabilito che: sono abrogati l'art.17, commi 2 e 3, della l.r. 4 agosto 2004 n. 14 (Assestamento e priva variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004) e gli art.16, comma I lett. c) e 18 comma 2, della l.r. 9 agosto 2006, n. 26 8 interventi in materia sanitaria) della D.G.R. n. 2185 /2010, con la quale è stata rideterminata la tariffa ex art. 26 L. 833/78 nella misura di € 194,95 limitatamente ai ricoveri di riabilitazione intensiva post acuzie (TRIP), fermo restando le tariffe per le altre prestazioni stabilite dalla D.G.R. 1400/2007;

DATO ATTO CHE:

- con deliberazione aziendale n. 1342 del 30.11.2023, è stata determinata la potenzialità massima erogativa della struttura Universo Salute srl, stimata, con riferimento alle prestazioni riabilitative ed equivalenti ex art. 26 l. 833/78, in rispettivamente:

| ASL FG | | | | | |
|--|----------------------|-------------|----------|---------|----------------------|
| branche/reparti | stato accreditamento | posti letto | Giornate | tariffa | costo annuo |
| ortofrenici ad esaurimento * utenti equivalenti ad art. 26 | DGR N. 1870/02 | 187 | 365 | 105,75 | 7.017.000,00 |
| riabilitazione Alzheimer | Si | 60 | 365 | 150,76 | 3.395.000,00 |
| | | | | | 10.412.000,00 |

- il Rappresentante legale della struttura Universo Salute srl, con la firma del presente contratto attesta:

- l'ottemperanza agli obblighi informativi in materia di diritto al lavoro dei disabili secondo le modalità di cui all'art. 9 l. 12 marzo 1998 n. 58, come modificata dall'art. 40 dei D.L. 25 giugno 2008 n. 112;
- di non essere pendenti, nei confronti di coloro che hanno il potere di rappresentarla e/o gestirla, procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione ex art.3 ex L. 1423/56;
- che ai sensi della vigente normativa antimafia, non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di non aver versato essa struttura, né i soggetti che hanno il potere di rappresentarla, in situazione di colpa grave o malafede nell'esecuzione di altri accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'art.8 quinquies del D.Lgs. n. 502/92;
- di non aver subito, i soggetti che hanno il potere di rappresentarla, una condanna definitiva ancorchè applicata, su richiesta delle parti, per reati che incidono sulla moralità professionale, ovvero sia integrati mediante condotte relative alle attività di cui al presente contratto;
- di essere in regola con la normativa in materia antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro e con il possesso dei requisiti minimali previsti dal D.P.R. 14 gennaio 1997 suscettibili di certificazione;
- l'osservanza della normativa in materia antinfortunistica, impiantistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, circa l'avvenuta valutazione dei rischi nell'ambiente di lavoro e, in ogni caso, dell'adempimento a tutte le prescrizioni di cui al decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla sottoscrizione dell'accordo contrattuale a valere per l'anno 2023, sulla base dei dati e del fabbisogno attualmente stimato dall'ASL FG.

SI STIPULA

il presente contratto, con validità, per l'intero anno 2023 destinato a regolamentare la produzione, da parte dell'Erogatore, di prestazioni di riabilitazione ex art.26 L. 833/78 ed equivalenti, in favore di cittadini iscritti al SSN con oneri da porre a carico del bilancio dell'Azienda ASL, con la precisazione che le premesse fanno parte integrante del contratto.

ART. 1

Prestazioni residenziali di Alzheimer

Le prestazioni residenziali erogate dall'U.O. di Alzheimer presso l'Erogatore sede di Foggia, composta da complessivi n. 60 posti letto, sono rivolte alla riabilitazione delle demenze primarie e secondarie, comportano l'applicazione delle seguenti tariffe, aggiornate dalla DGR 1366/2004:

- € 150,76 dal 1° giorno al 60° giorno di ricovero;
- € 90,46 dal 61° giorni in poi.

Il tetto di spesa per l'anno 2023 viene determinato in considerazione del fabbisogno per complessivi **€ 3.395.000,00**

ART. 1 bis

Prestazioni Istituto Ortofrenico ad esaurimento utenti equivalenti art. 26

I pazienti ricoverati presso l'Istituto Ortofrenico, nonché quelli classificati disabili e disabili geriatrici già ospitati nelle ex strutture manicomiali presenti nei centri di riabilitazione "Opera Don Uva" di Foggia sono pari a n. 187, con variazioni in diminuzione.

Il numero di tali pazienti non potrà essere incrementato di nuove ammissioni trattandosi di strutture residuali di assistenza.

Le parti, come già evidenziato nella delibera aziendale n. 922 del 22.12.2022, danno atto di aver provveduto a designare il proprio rappresentante all'interno del Gruppo di Lavoro con il precipuo compito di procedere alla riclassificazione dei pazienti ortofrenici al fine di valutare un diverso setting assistenziale in relazione alla gravità delle patologie in atto.

La spesa complessiva per l'assistenza in regime di ricovero erogata dalla Universo Salute srl in favore dei pazienti dell'Istituto Ortofrenico, nonché dei pazienti classificati disabili e disabili geriatrici già ospitati nelle ex strutture manicomiali di Foggia, per l'anno 2023 è quantificata in **€ 7.017.000,00**.

ART. 2

Modalità Organizzative, Piano mensile ed annuale delle Prestazioni, Liste di Attesa, Informativa ai Cittadini

L'Erogatore si obbliga:

- 1) a garantire la regolare e continua erogazione delle prestazioni per tutti i mesi dell'anno e conseguentemente l'equità dell'accesso al SSR da parte di tutti i cittadini, nonché la corretta gestione delle liste d'attesa e la utilizzazione del tetto annuale di spesa suddiviso equamente per l'intero arco dell'anno;
- 2) a rispettare che le prestazioni di riabilitazione intensiva post-acuzie (TRIP), il cui programma

per paziente non può eccedere la durata massima di: 60 giorni per le patologie neurologiche; 40 giorni per le patologie ortopediche; 30 giorni per le altre patologie; sono riconosciute solo su espressa richiesta del Direttore della Unità Operativa dell'ultimo ricovero dell'Azienda Ospedaliera, degli Enti Ecclesiastici, degli I.R.C.C.S. e delle Case di Cura provvisoriamente ed istituzionalmente accreditate. L'ulteriore durata del ricovero, se ritenuta necessaria dagli organi sanitari dell'ASL, è liquidata con la tariffa prevista per la riabilitazione nella fase estensiva;

- 3) ai fini del monitoraggio delle liste di attesa, in conformità alla -normativa vigente, a predisporre idonea forma di registrazione delle richieste di ricovero, secondo le modalità stabilite dalla Regione e comunque con la indicazione della data di prenotazione, del numero di ricetta, del soggetto prescrittore, delle generalità dell'assistito, del relativo codice fiscale, della Azienda ASL di appartenenza, del tipo di prestazione richiesta e della data prevista per la relativa esecuzione. Dette registrazioni dovranno essere rese disponibili per la eventuale visione da parte della Azienda ASL, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs.n.196/2003 e S.m.i.;
- 4) al rispetto delle disposizioni tecniche e organizzative stabilite dalla Regione e dalla Azienda Sanitaria Locale ai fini dell'attuazione del processo di dematerializzazione della ricetta medica ai sensi del D.M. 2/11/2011 e del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni con L. 221/2012, fatte salve le eventuali modificazioni ed integrazioni che dovessero intervenire in materia di sanità digitale;
- 5) a garantire e non intralciare le attività dell'Azienda ASL, esperite per il tramite delle strutture UVARP e NIR e finalizzate ad accertare sia l'appropriatezza delle prestazioni erogate sia la congruenza tra prescrizioni e prestazioni rese correlate ai requisiti strutturali e tecnologici in possesso ed in uso, oltre alle relative tariffe, ai sensi della normativa vigente. L'Erogatore è consapevole che tali controlli possono essere effettuati in qualsiasi momento e senza limiti temporali decadenziali;
- 6) ad accettare la possibilità che il citato piano di cui al precedente art. 1) punto 1), a seguito delle mutate esigenze della Asl committente, previa comunicazione formale e motivata da parte di quest'ultima, possa subire nel corso dell'anno modificazioni, sia per quantità che per tipologia delle singole prestazioni, fermo il limite invalicabile di remunerazione di cui al precedente art.1);
- 7) ad apporre nel vano di ingresso della struttura di riabilitazione, presso il punto di informazione, idonea informativa nei confronti dei cittadini circa la possibilità per gli stessi di fruire di prestazioni con oneri a carico del SSR rivolgendosi ad altre Strutture di riabilitazione pubbliche o private;
- 8) al rispetto delle "Linee-guida del Ministro della Sanita per le attività di riabilitazione", approvate dalla Conferenza permanente, per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nella riunione del 7 maggio 1998, in cui Si invitavano le Regioni ad attenersi alle raccomandazioni dell'OMS, fatte proprie dal Consiglio d'Europa, conseguentemente recepite anche dalla Regione Puglia, con il provvedimento deliberativo della Giunta Regionale n° 1073/2002. In particolare, per quanto attiene la codifica delle Diagnosi per la Riabilitazione, ritenendo che la classificazione ICD IX (international Classification of Diseases) fosse insufficiente rilevava la necessità di integrarla con la classificazione delle conseguenze delle malattie, come individuata nella ICIDH (international Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps) dell'OMS, versione corrente. In tale ottica ed allo scopo di individuare e standardizzare un sistema di codifica delle Diagnosi di Riabilitazione in ambito regionale, si è provveduto a riclassificare e ricodificare le Malattie più frequentemente interessate, così come riportato nell'Allegato (B) della D.G.R. n°1073/2002
- 9) E' fatto divieto assoluto per l'Erogatore, una volta raggiunto il limite massimo di remunerazione

invalicabile, distinto per tipologia e numero di prestazioni, previsto nel presente accordo contrattuale, operare sui posti letto/posti semiresidenziali/prestazioni ambulatoriali/prestazioni domiciliari accreditati, in regime di attività libero professionale, con oneri a carico di pazienti solventi;

- 10) La violazione grave e continuativa delle clausole del presente accordo contrattuale comporta l'applicazione delle prescrizioni di cui all'art. 27 della Legge regionale 28.5.2004, n.8.

ART. 3

| |
|--|
| <p style="text-align: center;">Tetto di remunerazione a tariffa intera e volumi di prestazioni sanitarie su base annua e per frazione mensile per prestazioni erogate nei confronti di residenti della Puglia</p> |
|--|

- 1) La Azienda sanitaria locale si impegna a remunerare le prestazioni di riabilitazione per gli importi mensili corrispondenti al piano annuale delle prestazioni di cui al precedente art. 1 riferito ai residenti della Regione Puglia;
- 2) La Azienda sanitaria locale retribuisce le prestazioni in base alle tariffe determinate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2185 dell'11/10/2010 (tariffa TRIP) e con deliberazione n. 1400/2007;
- 3) Fermo restando quanto specificato nel precedente art.1, punto 1), l'importo di ciascun tetto di spesa, così come riportato per ciascuna tipologia assistenziale accreditata (residenziale semiresidenziale, ambulatoriale, domiciliare) costituisce il tetto di spesa invalicabile di remunerazione a "tariffa intera", che a sua volta viene distinto in ogni singolo sotto-tetto.

ART. 4

| |
|---|
| <p style="text-align: center;">Prestazioni erogate nei confronti di residenti al di fuori della Regione Puglia</p> |
|---|

1. Le prestazioni erogate nei confronti di residenti in altre Regioni d'Italia che devono essere incluse in un tabulato contabile separato, non sono remunerate dal SSR e non rientrano per quelle per cui è prevista la compensazione in sede nazionale. Pertanto, le predette prestazioni dovranno essere addebitate dall'erogatore direttamente alla ASL di residenza dell'assistito.
2. Le prestazioni erogate nei confronti di residenti in Paesi della Unione Europea e/o Extracomunitari, che devono essere incluse in un tabulato contabile separato, non rientrano nel tetto di spesa assegnato all'erogatore e si rifanno alle disposizioni dell'Accordo Stato-Regioni del 20/12/2012, "*Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province autonome*".
3. Le prestazioni erogate nei confronti di persone residenti in altre regioni d'Italia e/o in paesi dell'unione Europea e/o Extracomunitari sono remunerate secondo le tariffe vigenti nella Regione Puglia al di fuori del tetto di spesa assegnato e dei vincoli di cui all'art. 2) punto 1). In caso di incapienza di fondi, i conguagli potranno essere effettuati a compensazione nel corso dell'anno sulle prestazioni erogate a favore dei residenti nella regione Puglia, ovvero sui tetti di spesa dell'anno successivo.

ART. 5

Obblighi, adempimenti dell'Erogatore e Sanzioni

1) L'Erogatore, quale intestatario del rapporto di accreditamento, nella responsabilità e sorveglianza sull'esercizio della prestazione erogata, oltre a quanto previsto dagli articoli precedenti, si obbliga ad osservare le seguenti prescrizioni e ad assicurare i seguenti adempimenti:

- a) erogazione di prestazioni sanitarie introdotte nel sistema di classificazione delle attività di riabilitazione ex art. 26 L. 833/78, tenendo conto delle raccomandazioni presenti nelle Linee Guida del Ministero della Sanità per le attività di riabilitazione, approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella riunione del 7 maggio 1998 e recepite dalla Regione Puglia con D.G.R. n° 1073 del 16/07/2002, nonché nel "Piano di indirizzo per la riabilitazione" approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 10 febbraio 2011 e recepito dalla Regione Puglia con D.G.R. n° 933 del 10/05/2011;
- b) esecuzione delle prestazioni sanitarie attraverso personale medico, sanitario, infermieristico e tecnico in possesso dei titoli abilitanti, comunque sotto la diretta e personale sorveglianza del Responsabile Sanitario della struttura, nel rispetto della normativa e dei requisiti minimi strutturali, organizzativi, tecnologici e di sicurezza previsti dalla vigente legislazione;
- c) esecuzione delle prestazioni sanitarie sotto il controllo diretto del Responsabile Sanitario della struttura di riabilitazione, con esclusione, a tal fine, di qualsiasi forma di collaborazione con soggetti diversi, ovvero incardinati a tempo pieno in altre strutture;
- d) mantenimento dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui alla normativa regionale di riferimento, in particolar modo della dotazione di personale (R.R. n.3/2005 per le prestazioni di riabilitazione intensiva post-acuzie, R.R. n. 20/2011 per le prestazioni di riabilitazione domiciliare, art. 5 della L.R. n.4/2010 per le prestazioni di riabilitazione in internato grave, internato base, seminternato grave, seminternato base, ambulatoriali individuali e ambulatoriali piccolo gruppo), in relazione a volumi e tipologia di prestazioni da assicurare, garantendo l'applicazione dei Contratti Collettivi di Lavoro (art. 17 — punto 6 della L.R. n° 26/2006), corredato dalle copie della documentazione comprovante l'assolvimento dei relativi obblighi contributivi (DPR 207/2011). La verifica di quanto richiamato al presente punto è propedeutico alla sottoscrizione del contratto.
- e) rispetto dei requisiti organizzativi di cui al R.R. n. 20/2011 per le prestazioni domiciliari;
- f) consegna alla data di sottoscrizione dell'accordo contrattuale copia del DURC attestante la regolare posizione previdenziale nei confronti dei propri dipendenti;
- g) determinazione dei corrispettivi sulla base delle tariffe regionali vigenti, con le modalità e nei limiti di cui ai precedenti artt. 1 e 3;
- h) notificare all' Azienda ASL e specificatamente al servizio di cui all' art.6, co.1, lettera d), delle eventuali proroghe del programma riabilitativo, ai fini dell'esercizio da parte della stessa dei prescritti controlli e del riconoscimento degli stessi;
- i) rispettare le norme, le disposizioni attuative ivi comprese le regole tecniche nazionali e regionali in materia se ed in quanto applicabili al presente contratto;
- j) consegna all' Azienda sanitaria locale, entro il 15° giorno del mese successivo a quello di compimento o completamento delle prestazioni di riabilitazione rese, della notulazione delle stesse, da realizzarsi secondo le indicazioni fornite dalla Regione e dalla Azienda ASL., nel rispetto della indicazione obbligatoria del Soggetto prescrittore, giusta lettera a) del punto 14 della DGR 1392/01, unitamente ai documenti indicati dalla Azienda ASL.
L'Erogatore si impegna a consegnare la notulazione delle prestazioni rese anche su supporto informatico secondo le modalità, nel formato ed in ragione delle classificazioni determinate della Regione Puglia;
- k) in caso di difformità tra importo mensilmente notulato e l'importo liquidato e pagato dalla Azienda sanitaria locale, prima di intraprendere azioni a propria tutela, si impegna a:

- ritirare gli elaborati analitici delle liquidazioni ad esse relative e le eventuali contestazioni

relative alle prestazioni escluso dalla liquidazione, dopo i 30 giorni ed entro i 60 giorni dall'avvenuto pagamento;

- richiedere alla Azienda sanitaria locale, entro 60 giorni dal ritiro della suddetta documentazione, chiarimenti sulle motivazioni che legittimano eventuali discordanze o contestazioni effettuate;
 - attendere la risposta ai chiarimenti che dovrà pervenirgli entro 60 giorni dalla richiesta. Il mancato ritiro degli elaborati entro termine prescritto, ovvero la mancata richiesta di chiarimenti entro i 30 giorni dal ritiro stesso, costituiscono accettazione delle liquidazioni effettuate.
- l) La violazione reiterata delle prescrizioni ed obblighi di cui al presente accordo, ovvero la violazione di altre norme e disposizioni valutate gravi dalla ASL, da luogo alla risoluzione dell'accordo contrattuale nel rispetto delle procedure di cui all'art. 27 della L.R. 8/2004.
- m) Il mancato rispetto degli adempimenti informativi e di comunicazione previsti dal presente contratto, compresi quelli da effettuare nei confronti dei Cittadini, costituisce per l'Erogatore violazione del relativo obbligo e da luogo nei suoi confronti prima al richiamo , poi alla diffida e successivamente alla sanzione nella misura "secca" dello 0,2% del tetto invalicabile di remunerazione di cui al precedente art. 1, per ogni tipo di violazione (informativa ai Cittadini, liste di attesa, obbligatorietà del Medico prescrittore, etc), fino alla revoca del presente Contratto;
- n) L'Erogatore è altresì tenuto a dare preventiva comunicazione formale alla Azienda sanitaria locale di eventuali periodi di sospensione temporanea dell'attività e relativa motivazione nel rispetto dell'art.4, comma 1, lettera 1) della L.R. n.4/2010. L'Erogatore, durante il periodo estivo, al fine di concorrere ad assicurare adeguati potenziali di servizio, a tutela delle esigenze degli utenti, si impegna a concordare preventivamente con la Azienda ASL gli eventuali periodi di sospensione e/o riduzione delle proprie attività di riabilitazione;
- o) in materia di approvvigionamento di farmaci e di prestazioni strumentali e specialistiche non ascrivibili al trattamento riabilitativo, l'erogazione da parte della ASL potrà avvenire necessariamente su presentazione di ricetta medica da parte del medico prescrittore che ha in carico paziente. Nei casi in cui il paziente risiede in un ambito territoriale diverso da quello in cui insiste la struttura, lo stesso potrà effettuare un'iscrizione temporanea ai MMG iscritti in anagrafe sanitaria.

ART. 6

Obblighi in materia di Sanità elettronica

L'erogatore, ai sensi dell'art. 39 della L.R. n. 4/2010, è obbligato a conferire i dati necessari per il funzionamento dei sistemi informativi nazionali e dei sistemi informativi regionali di cui alla Deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2006, n. 2005 ed all'art. 1 della L.R. n. 16/2011, secondo le specifiche tecniche e le modalità stabilite dalla Regione.

L'erogatore è, altresì, obbligato al rispetto della normativa a carattere nazionale e regionale contenente obblighi e adempimenti in materia di flussi informativi e di sanità elettronica.

ART. 7

Obblighi e adempimenti della Azienda sanitaria locale

1. La Azienda sanitaria locale è tenuta a:

- a) eseguire la verifica tecnico-sanitaria e di appropriatezza clinico diagnostica e diagnostico-procedurale delle prestazioni addebitate, nella misura minima campionaria su almeno 3/10 dei pazienti trattati od in misura maggiore, fino a 10/10 dei pazienti, in presenza di eventuali proroghe riabilitative. I controlli devono essere effettuati con cadenza trimestrale; il controllo di un trimestre deve essere effettuato entro e non oltre il trimestre successivo dello stesso anno (D.G.R. n.1491/2010 e s.m.i.);
- b) in riferimento alle prestazioni di internato grave con riabilitazione intensiva post acuzie (TRIP) (il cui programma per paziente non può eccedere la durata massima di 60 giorni, come specificato nel precedente articolo 2, punto 2), ad effettuare, mediante l'UVAR aziendale, durante la degenza, controlli periodici (almeno ogni 20 giorni) al fine di verificare, sulla base della documentazione clinica, le ragioni che richiedono il perdurare del trattamento in regime di ricovero con riabilitazione intensiva post acuzie, ai sensi della Circolare del Ministero della sanità n. 1/1995;
- c) fino ad accertamento completato, a sospendere il pagamento relativo a prestazioni verso cittadini il cui ricorso a prestazioni di riabilitazione ex art. 26 L. 833/78, per tipologia o altro, evidenzi la esigenza di dar luogo ad ulteriori accertamenti in materia di appropriatezza clinico-diagnostica, verifiche da compiersi anche con la collaborazione del soggetto prescrittore e del medico curante;
- d) verificare periodicamente i requisiti organizzativi atti a garantire i livelli e le modalità di assistenza previsti dalla normativa regionale di riferimento (R.R. n.3/2005 per le prestazioni di riabilitazione intensiva post-acuzie, R.R. n. 20/2011 per le prestazioni di riabilitazione domiciliare, art. 5 della L.R. n.4/2010 per le prestazioni di riabilitazione in internato grave, internato base, seminternato grave, seminternato base e ambulatoriali, con la garanzia dell'effettiva presenza, nei turni, del personale ivi indicato;
- e) la ASL si riserva di modificare i tetti di spesa di cui all'art. 1 del presente contratto qualora dovessero emergere irregolarità a seguito delle verifiche poste in essere dal Dipartimento di Prevenzione – Servizio SISP circa la permanenza dei requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi di cui alla normativa di riferimento
- f) comunicare nel più breve tempo possibile ed in forma esclusivamente scritta all'Erogatore dall'Ufficio individuato dalla Direzione Generale:
 - la evidenza di eventuali sospensioni dei pagamenti sub b) ed eventuali altre osservazioni;
 - eventuali rilievi per errori ricorrenti di notulazione, così da evitare che tali comportamenti si reiterino nel tempo;
- g) rendere disponibili, presso la sede degli Uffici della Azienda sanitaria locale FG – in via M. Protano, ad avvenuto pagamento delle notulazioni mensili e comunque non oltre 30 giorni dallo stesso, gli elaborati analitici delle liquidazioni eventualmente anche su supporto informatico, ed, ove elevate, le contestazioni e/o sospensioni relative alle prestazioni escluse dalla liquidazione;
- h) il ritiro di tali elaborati o del relativo supporto informatico potrà avvenire entro il termine massimo di 60 giorni dal pagamento delle notulazioni. Eventuali richieste di chiarimento, successive al ritiro degli elaborati, formulate dall'Erogatore, potranno essere accettate nei 60 giorni successivi al ritiro degli stessi e dovranno essere soddisfatte entro 60 giorni dal ricevimento;
- i) eseguire i pagamenti mensili a tariffa intera sino al raggiungimento del tetto di remunerazione assegnato all' Erogatore ed indicato ai precedenti artt. 1 e 3, fino al limite invalicabile di remunerazione mensile ed annuale così come definito ai predetti artt. 1 e 3;

- l) eseguire i pagamenti ed i conguagli, con le modalità di cui al successivo art. 8.

ART. 8

Modalità di Pagamenti e Conguagli

1. Il pagamento delle prestazioni è regolato dal presente articolo.
2. La Azienda sanitaria locale provvede alla erogazione di acconti mensili dell' 85% del relativo tetto di remunerazione, di norma pari ad 1/12 del tetto annuo invalicabile di remunerazione di cui al co. 2 dell'art. 1 entro i 45 giorni successivi al mese di competenza a valida presentazione della richiesta, con conguaglio da liquidare all'Erogatore entro i 60 giorni successivi al relativo mese di competenza, una volta esperiti positivamente in detti termini gli adempimenti di cui ai precedenti art.5 e 6.

Per "valida presentazione della richiesta" si intende la consegna:

- a) degli originali delle ricette e per i casi di lunga durata, di fotocopia della stessa con la dicitura sottoscritta dal Responsabile Sanitario "copia conforme all'originale", compilate correttamente nella parte anagrafica relativa all'assistito con l'indicazione della diagnosi secondo cui per lo stesso si è ritenuto opportuno dar corso a prestazioni di riabilitazione ex art. 26 L. 833/78;
- b) della notulazione analitica delle prestazioni erogate per ciascun Paziente, sottoscritta dal Responsabile Sanitario dell' Erogatore;
- c) della ulteriore documentazione richiesta dalla Azienda ASL;
- d) della documentazione amministrativa debitamente sottoscritta dal Rappresentante Legale e dal Direttore Sanitario, relative alle prestazioni sanitarie erogate in regime riabilitativo ex. art. 26 della Legge n° 833/78, con le indicazioni di seguito riportate:
 - o n° 1 prospetto mensile riassuntivo delle AA.SS.LL. di appartenenza, ripartito per discipline accreditate e tipologia di trattamento, con relative fatture;
 - o n° 1 Sub-prospetto mensile completo di elenco assistiti, ripartito per discipline accreditate, tipologia di trattamento e AA.SS.LL. di appartenenza;
 - o n° 1 CD contenente file di tipo contabile in formato Excel, versione 97 e/o successive (.xls), contrassegnato dai campi definiti nei prospetti cartacei;
- e) della Copia delle autorizzazioni per i residenziali (TRIP), relative alle prestazioni sanitarie di riabilitazione intensiva post acuzie, il cui programma, per paziente, non può complessivamente eccedere la durata massima di 60 giorni e riconosciute su espressa autorizzazione del Direttore della Unita Operativa dell'Azienda Ospedaliera, Enti Ecclesiastici, I.R.C.C.S. e Case di Cura provvisoriamente ed istituzionalmente accreditate dell' ultimo ricovero.

3. La ASL predisporre i pagamenti mensili previa acquisizione del DURC nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

3. L'erogatore si impegna a fatturare le prestazioni nel rispetto di quanto previsto all'art. 1, punto 1).

ART. 9

Dichiarazione di Conoscenza da parte dell'Erogatore e Norme Finali

- 1) L'Erogatore dà atto della conoscenza delle vigenti norme e regolamenti regionali disciplinanti la materia ed in particolare dell'art. 27 della L.R. n. 8/2004.

Il tetto invalicabile di remunerazione di cui all'art. 1 assume come riferimento le tariffe vigenti al momento della sottoscrizione da parte dell'Erogatore del presente contratto. In caso di variazioni tariffarie, si deve procedere alla rimodulazione del piano e del volume delle prestazioni richieste all'Erogatore mediante sottoscrizione di altro contratto che sostituire il presente a tutti gli effetti di legge a far data dalla sua sottoscrizione.

Le prestazioni non ricomprese nel piano annuale concordato, e conseguentemente non ricomprese nel tetto di spesa invalicabile, qualora notulate e notificate, non comportano la remunerazione di alcuno obbligo di remunerazione per l'Azienda Sanitaria Locale e saranno utilizzate soltanto ai fini statistico-epidemiologici.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene concluso:

- in attuazione della normativa Nazionale e Regionale di cui in premessa;
- in ottemperanza alle precisazioni formulate dal Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali unitamente al Comitato Permanente per la verifica dei L.E.A. nella seduta del 4/4/2014 e di seguito riportate:

"Con la sottoscrizione del presente accordo la struttura accetta espressamente, completamente e incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto.

In considerazione dell'accettazione dei suddetti provvedimenti (ossia provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) con la sottoscrizione del presente contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili".

- tenuto conto dell'orientamento favorevole all'introduzione della clausola di salvaguardia, di cui al presente articolo, espresso da parte del Consiglio di Stato, come comunicato dalla Regione Puglia con nota prot. n. 17217 del 14/3/2017.

Le clausole del contratto potranno essere sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti nazionali o regionali. Le condizioni economiche contrattuali potranno subire variazioni ove intervengano, da parte della Regione Puglia, modificazioni delle tariffe, anche migliorative

Considerato che la situazione di estrema urgenza conseguente alla pandemia denominata COVID-19, ha determinato la necessità di integrare la disciplina contrattuale con le strutture

private accreditata, la Regione Puglia ha emanato la DGR n. 526 del 08/04/2020, la relativa Circolare esplicativa prot. AOO/183 n. 5597 del 10/04/2020 e la relativa nota prot. AOO_005 n. 1036 del 02/05/2020, con le quali ha dettato disposizioni connesse all'emergenza da COVID-19, invitando i Direttori Generali delle AA.SS.LL. a tenerne in debito conto in fase di contrattualizzazione con gli erogatori privati accreditati.

Le parti danno atto e accettano il combinato disposto della DGR n. 526 del 08/04/2020, della relativa Circolare esplicativa prot. AOO/183 n. 5597 del 10/04/2020 e della relativa nota prot. AOO_005 n. 1036 del 02/05/2020

ART. 10

Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra L'Erogatore e la ASL è competente il Tribunale di Foggia.

Ai sensi di quanto previsto dalla legge 196/2003 e s.m. e i. le parti dichiarano che il trattamento dei dati personali di cui alla Legge 31/12/1996, n. 675 avverrà solo per i fini istituzionali e nei limiti di Legge.

Il Direttore Generale ASL FG

Il Legale Rappresentante della Struttura

Data _____

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del C.C., si approvano esplicitamente le regolamentazioni contrattuali di cui agli Artt. 1 (*Piano annuale delle prestazioni e tetto invalicabile di remunerazione*), 2 (*Modalità Organizzative, Piano mensile ed annuale delle Prestazioni, Liste di Attesa, Informativa ai Cittadini*), 3 (*Tetto di remunerazione a tariffa intera e volumi di prestazioni sanitarie su base annua e per frazione mensile per prestazioni erogate nei confronti di residenti della Puglia*), 4 (*Prestazioni erogate nei confronti di residenti a/ di fuori della Regione Puglia*), 5 (*Obblighi, adempimenti dell' Erogatore e Sanzioni*), 6 (*Obblighi in materia di Sanità elettronica*), 7 (*obblighi e adempimenti della ASL*) 8 (*Modalità di Pagamento e Conguagli*) 9 (*Dichiarazione di Conoscenza da parte dell'Erogatore e norme finali*), 10 (*Foro competente*).

In pari data, letto, confermato e sottoscritto, con esplicita approvazione dei punti che precedono.

L'Erogatore _____